

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Istituzione dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco (2170)	586	Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2479)	590
PRESIDENTE	586, 587	PRESIDENTE	590
CESARONI	586	PATRINI, <i>Relatore</i>	590
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, limitatamente alla parte concernente gli emolumenti ed i rimborsi di spese agli esponenti aziendali (2277)	587	Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2033)	590
PRESIDENTE	587, 588, 589	PRESIDENTE	590, 591, 592
CASCIO	589	BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	591
GIGLIA	588	CASCIO	590
PATRINI, <i>Relatore</i>	587, 588, 589	GIGLIA	590, 591, 592
RAFFAELLI	588	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	590, 591
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2551)	589	Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (716);	
PRESIDENTE	589, 590		
PATRINI, <i>Relatore</i>	589		

	PAG.
MAGGIONI: Integrazione delle norme sulla vendita di giornali quotidiani e periodici (1811)	593
PRESIDENTE	593, 594
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	594
PERDONÀ, <i>Relatore</i>	593, 594
VESPIGNANI	593
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	595

La seduta comincia alle 11,55.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco (2170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto di ricerca e sperimentazione per il tabacco ».

Come i colleghi ricorderanno nel corso della seduta del 10 dicembre, è stata esaurita la discussione generale e sono stati approvati di massima gli articoli del nuovo testo proposto dal Governo. Su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 del nuovo testo:

ART. 1.

All'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 247, è concesso un contributo straordinario di lire 285.000.000, da utilizzare nell'esercizio finanziario 1971, per far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle vigenti disposizioni legislative.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del nuovo testo:

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1971.

Al maggior fabbisogno di lire 285.000.000 sul citato capitolo 211 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto bilancio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo del provvedimento:

« Provvedimenti urgenti a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ».

L'onorevole Cesaroni ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CESARONI. Comunico che il mio gruppo è favorevole al nuovo testo. La presentazione del testo originario, per noi in parte inspiegabile, era avvenuta alla fine del '69, e ristrutturava l'Istituto di sperimentazione in maniera inadeguata, dal momento che la discussione sul regolamento comunitario era già in corso.

Il disegno di legge che ci era stato presentato era assai contraddittorio soprattutto per quanto riguardava il finanziamento dell'Istituto di sperimentazione; in questo momento non si può non essere d'accordo sulla ristrutturazione del disegno e su questo stanziamento di 285 milioni di lire, che consentirà all'Istituto stesso di continuare la sua attività.

Ho dei dubbi che lo stanziamento previsto sia sufficiente; probabilmente i calcoli effettuati dal Ministero corrispondono alle esigenze manifestate dall'Istituto stesso. Però in base a dei calcoli che ho effettuato, mi pare che le esigenze di finanziamento si aggirino intorno ai 400 milioni di lire.

Vorrei sollevare un'altra questione: nel corso della passata seduta è stato detto che il settore del tabacco dovrà essere trasferito alla competenza primaria del Ministero dell'agricoltura. Non c'è dubbio che in ordine a questo trasferimento di competenze dovrà essere investito il Ministero delle finanze, affinché non solo si arrivi quanto prima alla ristrutturazione dell'Istituto scientifico sperimentale, e quindi al suo potenziamento, ma che ci sia sempre un più stretto collegamento tra i due Ministeri.

Per riepilogare, siamo d'accordo su questo stanziamento, ma siamo anche dell'avviso che è necessario affrontare sollecitamente questo

problema in modo da non doverci trovare nella necessità di erogare nuovi stanziamenti a distanza di pochi mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo del provvedimento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito sul pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, limitatamente alla parte concernente gli emolumenti ed i rimborsi di spese agli esponenti aziendali (2277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito sul pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, limitatamente alla parte concernente gli emolumenti ed i rimborsi di spese agli esponenti aziendali ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. Onorevoli colleghi, il contenuto del disegno di legge n. 2277 oggi al nostro esame risulta evidente dalla semplice lettura dello stesso titolo.

In sostanza si tratta di sostituire l'articolo 21 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967; e di sopprimere l'articolo 17 del regolamento applicativo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

Credo non sia necessario che il Relatore si dilunghi sullo sviluppo e sull'importanza che hanno assunto le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria, e sulla maggiore responsabilità e impegno che ha investito gli amministratori e gli organi sindacali di detti istituti.

Credo sia noto a tutti gli onorevoli colleghi che quella che prima era una eccezione, e cioè

il concedere medaglie di presenza o contributi di lavoro ai Presidenti, ai consiglieri, è diventata oggi una prassi, in verità non molto controllata, come emerge dalla relazione, in quanto un solo istituto ha previsto nel suo regolamento applicativo di sottoporre detta concessione al controllo dell'istituto di vigilanza.

L'intendimento del disegno di legge al nostro esame è un intendimento, vorrei dire, moralizzatore, in quanto tende a convogliare in un sistema razionale, organico e controllato, la istituzione o di-contributi mensili per i Presidenti o di gettoni di presenza per i consiglieri.

Confrontando l'articolo 21 che si vuole modificare, con quello che viene proposto, si può constatare che rimane intatto il divieto agli amministratori e ai sindaci degli enti indicati all'articolo 1 di partecipare agli utili dell'istituto che amministrano e controllano; è altresì vietato agli amministratori, ai sindaci ed ai direttori di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con i rispettivi istituti.

In sostanza la modifica riguarda anziché la eccezionalità, la possibilità che sia concesso al Presidente un indennizzo mensile, con la possibilità di corrisponderlo al Vice presidente o ad un consigliere in assenza del presidente stesso, in ragione di tanti trentesimi quanti sono i giorni in cui si è verificata la sostituzione. Così come la possibilità dell'istituzione di una medaglia di presenza per le sedute che i consiglieri fanno; non si modifica invece la normativa per quanto concerne il collegio dei revisori e il direttore degli istituti. Si elimina l'eventualità che il presidente possa essere direttore o viceversa, perché ormai, data l'ampiezza di questi istituti, il fatto non si verifica più. Ecco dov'è in sostanza la modifica: mentre prima si stabiliva l'eccezionalità, oggi vi è la possibilità di operare un'estensione; però entro certi limiti, in una misura non superiore a quella determinata dall'organo di vigilanza. Questo naturalmente avviene anche per gli amministratori delle federazioni delle predette Casse di risparmio o degli istituti di credito su pegno.

Non si fa però alcun cenno — che io invece riterrei molto opportuno — alle spese di trasferta e a quelle per incarichi per conto degli istituti. Cioè, il disegno di legge si limita a determinare che la misura dello stipendio mensile del presidente e gli indennizzi restino entro i limiti stabiliti dall'organo di vigilanza. Io invece ritengo, che occorra fare

talune precisazioni. Inoltre so che alcuni colleghi, andando più in là di una determinazione in misura non superiore a quella massima stabilita dall'organo di vigilanza, vorrebbero introdurre dei limiti più rigidi.

GIGLIA. Vorremmo qualche chiarimento circa questo termine generico usato all'articolo 1: quant'è questa misura non superiore « a quella massima determinata dall'organo di vigilanza? ».

PATRINI, *Relatore*. Nell'articolo non è menzionata specificatamente. Ma so che alcuni colleghi gradirebbero che fossero fissati, da parte nostra, dei parametri. L'organo di vigilanza naturalmente controllerà che essi siano rispettati. Una norma analoga è prevista con la legge relativa all'ordinamento provinciale e comunale. In questa abbiamo fissato dei parametri massimi secondo cui sono indennizzati i sindaci e gli amministratori, quando si recano in trasferta.

Anch'io desidererei una determinazione in tal senso.

Con l'articolo 2 del disegno di legge, viene abrogato l'articolo 17 del regolamento, in quanto per l'integrazione prevista dall'articolo 1, non ha più ragion d'essere l'aspetto dell'eccezionalità per quanto concerne gli stipendi e gli indennizzi agli amministratori.

Nel concludere, devo dire che ritengo il disegno di legge molto opportuno ed importante. Avendo fiducia nell'operato dell'organo superiore di vigilanza, potrei anche accettare il testo così com'è; ma, come ripeto, ritengo che esso sia migliorabile, qualora potessimo trovare un accordo in base a quanto ho accennato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, sembra di non eccessiva rilevanza, ma in realtà va considerato unitamente a tutti gli importanti aspetti della politica di questa categoria di istituti, che è giunta — non so se per merito, o per le necessità del Paese, o per il concorso di altri fattori sconosciuti (ma taluno dei quali è anche noto) — ad amministrare nientemeno che il 22, 23, 25 per cento (cioè un quarto) di tutto il risparmio nazionale. Perciò intorno a questo provvedimento si deve parlare più ampiamente, come pure intorno ad altri, attinenti a questo o a quell'ordine di istituti creditizi: ed occorre parlarne, possibilmente, dopo che

si sia fatta la discussione che attendiamo sulla politica e sull'organizzazione dell'attività creditizia.

Ancora oggi questa categoria di istituti è regolata dal testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito sul pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967: si tratta di una legge un po' vetusta, per degli istituti che sono arrivati ad amministrare un quarto del risparmio nazionale. È per questo che dovrebbe avere la preminenza il discorso generale sulle necessità di una riforma che è indilazionabile. È un discorso in verità poco sostenuto, ma esso è indispensabile ed urgente. Tanto più che, essendo stati eletti i consigli regionali, noi abbiamo dato inizio — seppure con un certo ritardo — ad un ordinamento costituzionalmente corretto dello Stato e della pubblica amministrazione, nel cui ambito, ci saranno certamente molte cose da dire circa l'assetto, le attività, la politica, i coordinamenti di questi istituti di credito, che hanno figura pubblica, per definizione di legge, ma una direzione privata, super privata, addirittura, e oligopolistica.

Naturalmente, il testo unico non può modificarsi solo relativamente ad un punto, per cui occorrerebbe affrontarlo correttamente tutto, e bisognerebbe prenderlo in considerazione previa quella discussione di cui ho parlato prima.

Mi rendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore e della situazione di fatto che io non conosco, e della quale vorrei essere messo meglio al corrente. Nella relazione introduttiva, sono contenute delle frasi veramente curiose, come questa: « È necessario assicurare un compenso almeno sufficiente a ripianare la diminuzione dei redditi che essi di regola traggono dall'attività professionale, a scapito della quale, normalmente, se non altro dal punto di vista del tempo e dell'assiduità, il nuovo impegno in seno all'azienda viene assunto »: e si dice ciò in riferimento alle persone che ricoprono le cariche di amministratori o presidenti degli istituti citati dalla legge. Sembra che ci sia una difficoltà operativa tale da dover procedere con urgenza a queste modificazioni; sembra che sia talmente difficile trovare un amministratore delle Casse di risparmio, che veramente si rischia di avere una crisi generale nel settore! Io invece so che c'è una gara, da anni, per arrivare alla presidenza o alla vice-presidenza dei consigli di amministrazione di questi istituti: ad eccezione di Milano, dove il professor Dell'Amore, vor-

rebbe andar via subito, ed è quasi trattenuto con le catene. Ma in generale c'è una vera e propria gara per assumere le cariche direttive e molto spesso non si rispetta nemmeno la legge sui termini di rinnovo dei consigli, cosicché un triennio diviene un quadriennio.

In secondo luogo, per poter deliberare bene, dovremmo anche conoscere la situazione di fatto attuale che vogliamo disciplinare, perché vi sono delle Casse in cui, fra indennità, gettoni e voci mascherate, non esistono formalmente stipendi o compensi; in altre situazioni invece lo stipendio è un fatto istituzionale.

Ora, anticipando un'idea, che sosterremo in sede di riforma generale della legge bancaria del 1936, di adeguamento di questa legislazione alla Costituzione e soprattutto all'ordinato stato costituzionale delle Regioni, consiglieri al relatore di percorrere la strada che si è seguita, ad esempio, per quanto riguarda gli enti locali, comuni e province, per i quali si è fissato un certo tipo di indennità ed un aggancio a parametri confrontabili con quelli vigenti per i funzionari degli enti locali. In linea di principio noi non siamo del parere che per certi istituti quali quelli che stiamo considerando, le prestazioni debbano essere assolute gratuitamente. L'utilizzo del tempo, per la democrazia e per i pubblici interessi, deve essere compensato adeguatamente, ma nella chiarezza e nella certezza di limiti stabiliti con legge, per cui, onorevole Relatore, prima di deliberare io attenderei. Inoltre vorrei chiedere un suo studio ulteriore allo scopo di sottoporci una ipotesi di applicazione di un congegno di parametri similmente a quello che si è fatto per gli amministratori (sindaci, consiglieri, assessori) di comuni e di province, dichiarandomi pronto a collaborare in un congruo, anche minimo, lasso di tempo ed in via informale. Se lei, onorevole relatore, respingerà questa mia proposta mi costringerà ad insistere sulla tesi principale.

CASCIO. Questo disegno di legge riguarda istituti di credito che operano in un ambito territoriale ben definito e ben circoscritto.

Io non sono contrario al disegno di legge in discussione, ma proprio per la premessa che ho fatto, prima di dare il mio voto per l'approvazione, desidero sapere se, una volta approvata dal Parlamento, questa legge sarà applicata senza eccezioni, cioè se queste norme dovranno essere osservate da tutte le Casse di risparmio, anche da quelle che, perifericamente, rientrano nella sfera di compe-

tenza delle regioni a statuto speciale, come, ad esempio la regione siciliana. Lo statuto regionale della Sicilia, infatti, detta norme particolari, deliberate dal comitato interassessoriale per il risparmio. Tale organo regionale stabilisce gli emolumenti, sostituendosi all'organo di vigilanza che, come recita il penultimo comma dell'articolo 1, deve determinare « l'importo della medaglia di presenza agli amministratori, dell'indennità di rappresentanza ai presidenti, nonché del compenso spettante ai sindaci ».

Questo io chiedo che sia chiarito da parte del Relatore e del Governo.

PATRINI, *Relatore*. Nel corso della mia relazione ho rilevato che poteva esservi una esigenza di maggiore chiarezza per il penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, mediante l'introduzione di limiti massimi entro i quali l'istituto di vigilanza deve fissare in concreto il *quantum* di emolumenti.

Si intende che queste norme saranno applicate sull'intero territorio nazionale, altrimenti si creerebbero dei compartimenti stagni.

Già nella mia relazione era implicito che avrei chiesto — anche per mio maggiore studio e conoscenza intorno a questo aspetto, che non è di secondaria importanza — un po' di tempo per poter meglio determinare talune questioni. Perciò anche da parte mia vi è l'intenzione di chiedere un breve rinvio per inquadrare meglio la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Penso che non vi debbano essere obiezioni all'approvazione di questo disegno di legge; è però trascorso del tempo dall'espressione del parere favorevole della

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

Commissione bilancio, sulla copertura degli oneri, e l'esercizio 1970 sta per scadere, occorre quindi aggiornare la copertura all'esercizio 1971. In tal senso formulo un emendamento all'articolo 8 da trasmettere per un nuovo parere alla Commissione bilancio.

Per guadagnare tempo, potremmo inviare alla Commissione bilancio un testo modificato in questo senso e procedere quindi alla discussione del disegno di legge dopo l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Trasmetterò alla Commissione bilancio l'emendamento preannunciato dal Relatore. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ».

PATRINI, Relatore. La discussione su questo disegno di legge è iniziata nel giugno scorso, la Commissione bilancio suggerì una copertura finanziaria sul fondo globale 1970 per 9 miliardi. Il bilancio 1971 reca una posta specifica per 28 miliardi. Occorre pertanto aggiornare la copertura e chiedere un supplemento di parere alla V Commissione.

L'articolo aggiuntivo è del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi,

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. L'emendamento preannunciato dal relatore sarà trasmesso alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria ».

CASCIO. Signor Presidente, mi rammarico per essere stato assente durante la prima fase della discussione generale su questo disegno di legge. Non riesco a convincermi del fatto che nel sistema del commercio e della vendita del sale il Parlamento debba approvare una legge che crea una categoria di intermediari e che tende a privatizzare un settore che, soprattutto in Sicilia, costituisce un servizio pubblico controllato dalla regione. Anche sul piano politico non comprendo perché si debba approvare una legge che, invece di rafforzare l'attuale sistema di monopolio e di colmarne le lacune, interpone una categoria di grossisti e di speculatori danneggiando il settore, cui, in Sicilia, è preposto un ente pubblico minerario regionale.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. La perplessità dell'onorevole Cascio mi sorprende, soprattutto perché il collega dovrebbe sapere che, per quanto riguarda la fornitura di sale per uso industriale, il monopolio agisce come un privato qualsiasi, al di fuori del regime proprio del monopolio e con le caratteristiche di un'azienda privata. Il disegno di legge in esame tende soltanto a snellire il procedimento e ad evitare ulteriori oneri allo Stato in ordine a questo servizio.

GIGLIA. Mantengo il primo emendamento, da me preannunciato, signor Presidente. Esso riguarda i grossisti ai quali l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vuole effettuare queste vendite. Occorre includere tra i

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

grossisti anche coloro che attualmente sono concessionari del sale in Sicilia, sia privati sia, come ha detto l'onorevole Cascio, rappresentanti di enti pubblici, come l'ente minerario siciliano.

Per una certa tendenza che attualmente esiste in Sicilia, non è escluso che tra breve sia solo l'ente minerario siciliano il rappresentante e il depositario di tutto il sale proveniente dalla produzione siciliana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il Governo hanno espresso il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.

L'onorevole Giglia ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Sono annoverati tra i grossisti agli effetti del comma precedente i privati produttori di sale dei territori non soggetti a monopoli. Le vendite di cui al primo comma si effettuano con le modalità prescritte dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e relative modificazioni, integrazioni e norme di esecuzione ».

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Per quanto riguarda la prima parte, dell'emendamento, esso tende a riservare agli stessi produttori privati, la vendita dei sali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, essi opererebbero, in tal caso, in contrasto d'interessi con il Monopolio, o peggio ancora sarebbero portati a dare la precedenza al loro prodotto.

È chiaro che se i concorrenti riescono a vincere la gara, e comunque se li mettiamo in una posizione di privilegio, verrebbero ad avere loro stessi il monopolio e potrebbero accaparrarsi tutta la produzione ed imporre, al limite, prezzi speculativi.

Tutto questo annullerebbe le finalità che si propone il disegno di legge al nostro esame, che sono quelle di mettere l'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato nella condizione di operare con un minimo di elasticità nei confronti dei produttori privati.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento all'articolo 1, devo dire che anche questo contrasta con le finalità di snellezza che si propone il disegno di legge. In definitiva si tratterebbe di aumentare le lungaggini delle gare e quindi tutto ciò si tradurrebbe in una grave perdita per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2 ritengo sia più che altro di carattere formale, al quale non credo l'onorevole Giglia attribuisca una eccessiva importanza.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, come è stato già detto dall'onorevole Relatore, il Governo è contrario, in quanto lo scopo del provvedimento al nostro esame è quello di garantire una maggiore snellezza di funzionamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella vendita dei sali per uso industriale, di cui tra l'altro l'Amministrazione è una importante produttrice.

I produttori privati hanno già ampia facoltà di vendere il loro prodotto in base agli articoli 2 e 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, e non vedo per quali motivi il Governo dovrebbe accogliere questo emendamento; se accolto finirebbe col riservare agli stessi produttori privati anche la vendita dei sali del monopolio.

Per quale motivo si è stabilito che i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali devono essere fissati con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato? Ma proprio per un motivo che credo dovrebbe stare a cuore a tutti i componenti della Commissione, e cioè evitare una eccessiva discrezionalità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel manovrare questi prezzi. Evidentemente sottoponendo al controllo del Consiglio d'amministrazione, al quale fa seguito il decreto del Ministro delle finanze, questi prezzi, si evitano eccessivi sbandamenti, e si evitano altresì tentativi di speculazione in questo campo.

Per questi motivi pregherei l'onorevole Giglia di non insistere sul suo emendamento.

GIGLIA. Non solo mantengo l'emendamento, ma chiedo la parola perché credo sia necessario porre la questione nei giusti termini.

Non è vero che si vuole riservare agli stessi produttori la vendita del sale; è vero il contrario. Si vuole far concorrere tutti alla vendita del sale, sia gli eventuali produttori nazionali, che gli eventuali produttori siciliani.

Il problema è questo: ci debbono essere delle gare. O queste si fanno con piena garanzia per tutti coloro che ritengono di poter svolgere in questo settore una loro attività, o altrimenti si vuole garantire solo ad alcuni intermediari, ben qualificati, la vendita di un prodotto sul territorio nazionale escludendo coloro che svolgono un'attività in sede regionale.

Per questi motivi, signor Presidente, mantengo l'emendamento presentato e invito tutti i colleghi ad accoglierlo in quanto mira solo ad aprire la porta a tutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giglia di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti:

« Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una Commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata ».

L'onorevole Giglia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Ai fini delle vendite di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i minimi del prezzo di ciascun tipo di sale esente da imposte.

La determinazione in concreto delle condizioni di vendita, con l'osservanza dei limiti di cui al precedente comma, è effettuata dalla direzione generale dei Monopoli di Stato su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo equiparato ».

GIGLIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ha già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (716); e della proposta di legge Maggioni: Integrazione delle norme sulla vendita di giornali quotidiani e periodici (1811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Maggioni:

« Integrazione delle norme sulla vendita di giornali quotidiani e periodici ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, Relatore. Vorrei ricordare che già nella passata legislatura era stata presentata una proposta analoga.

Fin dal 1946, e precisamente con regio decreto-legge 7 giugno 1946, n. 581, si erano esonerati dal pagamento della tassa di concessione, tutte le edicole ed i chioschi, e chiunque vendesse giornali e periodici. Il motivo era chiaro, in quanto gli italiani si erano disabituati alla lettura, e si cercava di eliminare questo stato di fatto in maniera da sollecitare un dialogo democratico.

Con il passare del tempo le cose sono migliorate, nonostante gli italiani non siano alla avanguardia nel campo della lettura, e questa norma è stata recepita nel testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative. Come è noto le edicole negli anni attorno al 1950 cominciarono a vendere anche libri, i cosiddetti « tascabili »; tutto ciò naturalmente da un punto di vista culturale rappresenta un beneficio, in quanto aumenta i canali di distribuzione. La Magistratura in alcune sentenze ha stabilito che soltanto i venditori di giornali possono essere esonerati, mentre coloro che vendono libri debbono pagare la tassa di concessione governativa. Ora una tale incertezza ha fatto sì che l'afflusso di libri e di particolari dispense ai chioschi ed alle edicole provochi qualche difficoltà. Ora, i due progetti di legge vorrebbero appunto eliminare questo inconveniente, e dichiarare apertamente che le rivendite di giornali sono autorizzate a vendere libri a carattere spiccatamente popolare, fino ad un prezzo di cinquecento lire, salvo che per i libri recanti illustrazioni in almeno due terzi del numero complessivo delle pagine, il cui prezzo sarà contenuto in lire mille. Il Governo propone poi con un emendamento, di elevare le cifre prese come limite, rispettivamente, a 850 e a 1900 lire. Io veramente sarei favorevole a lasciare il testo originario. Del resto, la tassa di concessione non è che incida in modo troppo gravoso, e questi rivenditori — che costituiscono quasi una corporazione — hanno certamente i mezzi e gli utili per poterla pagare, come fanno tante altre categorie di cittadini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESPIGNANI. Abbiamo già discusso in sede referente su tale questione, che è certamente molto delicata, tanto più oggi, nel momento in cui il comitato ristretto della Commissione industria e commercio ha adottato delle particolari decisioni per quanto riguarda appunto la riforma del commercio. Ora mi pare che con questo provvedimento noi tendiamo a consolidare l'unica forma di distribuzione di tipo corporativo e chiuso, esistente nel nostro Paese. In base a questa forma — sopravvissuta al passato regime corporativo — soltanto i giornalisti e gli editori hanno il diritto di decidere chi deve fare lo stesso mestiere nel nostro Paese. E quindi la tassa di concessione governativa è un'imposta che viene applicata soltanto a seguito della licenza concessa dalla stessa categoria.

Ora, noi ci rendiamo conto che non si può oggi non adottare quelle forme di distribuzione capillare, quali sono realizzate attraverso le edicole dei giornali, per quanto riguarda le piccole pubblicazioni economiche, quelle che il lettore acquista in modo del tutto estemporaneo, senza un preciso programma di acquisto più generale. Ma nella realtà, constatiamo che non soltanto le pubblicazioni con il prezzo di 500 lire, ma anche tutti i libri vengono venduti dalle edicole.

La categoria dei librai aveva proposto di raggiungere un accordo in base al quale si verificasse uno sblocco della situazione, che consentisse la vendita dei giornali da parte dei librai in modo da pervenire ad una liberalizzazione nel settore della rivendita, non solo dei libri, ma anche dei giornali. Tale accordo, non è stato però ancora raggiunto. In questa situazione, piuttosto che farci carico di dirimere i conflitti esistenti tra l'una e l'altra categoria, ci richiamiamo ai principi sempre sostenuti in sede di dibattito sulla riforma della distribuzione. Noi siamo per un vero controllo pubblico della distribuzione, nel quale gli interessi prevalenti siano quelli della collettività, e non quelli, del tutto corporativi e ristretti dei membri delle categorie che agiscono in questo settore.

Pertanto, proprio per non venir meno alla lunga battaglia che abbiamo condotto e continueremo a condurre per questo scopo, al fine di giungere ad una riforma completa, totale, generale del sistema distributivo, non ci sentiamo di poter dare un voto favorevole a questi provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho ascoltato con attenzione le opinioni espresse e deciderò dire che naturalmente il Governo conviene sull'esigenza da tutti avvertita, cioè la diffusione della cultura, e l'importanza che, a tal fine, ha la distribuzione attraverso le edicole, per tutta una serie di motivi che sono noti. D'altra parte, da una indagine svolta lo scorso anno, è risultato che, riguardo a determinati tipi di libri, contro 2000 copie vendute dai librai, ce ne sono 30 mila vendute dagli edicolanti.

Devo però motivare, anche rivolgendomi all'onorevole relatore, le ragioni che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento. Nel maggio scorso, si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio una riunione, alla quale, è vero, non hanno partecipato i rappresentanti della categoria dei librai, sono invece intervenuti oltre i rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e quelli del Ministero delle finanze, i rappresentanti delle categorie degli editori e dei giornalisti. Nel corso di tale riunione, tenuto conto delle variazioni di costo intervenute nel settore della manodopera e in quello delle materie prime si è ritenuto opportuno modificare le quote, nel senso che appare dall'emendamento proposto dal Governo. Noi cioè, intendiamo fissare un prezzo-limite, per le pubblicazioni, di 850 lire, salvo per i libri recanti illustrazioni in almeno due terzi del numero complessivo delle pagine, il cui prezzo sarà contenuto in lire 1900. Su tale determinazione, ci fu un accordo unanime dei presenti alla riunione predetta, né, d'altra parte, ci sembra che questa valutazione possa ritenersi infondata, attese le variazioni di costo cui ho prima accennato.

Mi permetto pertanto di chiedere alla Commissione, di voler approvare il disegno di legge, (restando impregiudicato il discorso, che è stato fatto, circa la revisione generale del sistema distributivo) e di approvare altresì l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo stesso, e che ho testé illustrato.

PERDONA, *Relatore*. Desidero aggiungere soltanto qualche breve considerazione riguardo a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario.

Tutti sappiamo che in Italia c'è la tendenza ad avere una editoria di lusso. Invece, se vogliamo veramente fare qualcosa per la diffusione della cultura, dobbiamo portare i prezzi a limiti più bassi. D'altra parte, perchè continuiamo ad infittire di fotografie tutti i giornali? Proprio per giustificare i prezzi più

elevati. La nostra editoria è all'avanguardia come progresso, è vero, ma lo è soprattutto come costi. Perchè dunque favorire ancor più questa tendenza? C'è bisogno di una diffusione capillare, ed i canali delle edicole dei giornali possono essere idonei.

Ma quello di elevare il limite di prezzo non è un provvedimento opportuno. Tanto vale che i libri costosi siano venduti dai librai! Noi vogliamo un tipo di libro che sia popolare nel senso che costi poco, mentre vi è tutto un indirizzo verso la pubblicazione di libri di prezzo e di qualità elevati. Ora l'emendamento governativo proprio in quanto ancora le revisioni dei limiti ai parametri dei costi editoriali, incentiva i prezzi al rialzo.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero dire che le valutazioni fatte dall'onorevole Perdonà sono certamente fondate; però — e vorrei soffermarmi su questo punto — l'aumento dei prezzi delle pubblicazioni non è determinato soltanto dal fatto che, in Italia, si tenda verso un tipo di editoria di lusso. Noi sappiamo che la didattica e la pedagogia moderne si orientano non più verso testi puri e semplici ma verso testi ricchi di idonee illustrazioni. Né, d'altra parte, si può ritenere che una pubblicazione il cui prezzo arrivi a 1.200 lire sia da considerare di lusso e non accessibile anche al viaggiatore che si ferma all'edicola della stazione.

L'emendamento che abbiamo presentato non nasce da un capriccio del Governo ma da una riunione in sede di Presidenza del Consiglio,

In conclusione l'autorizzazione alla revisione dei limiti dei prezzi dei libri è legata all'aumento del costo della manodopera e delle materie prime nel settore della editoria.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 716. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il sesto comma della nota al n. 126 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito come segue:

« Sono esenti dalla licenza e dalla tassa controindicata gli esercizi per la vendita di

bevande alcoliche e superalcoliche; i commercianti in oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi. Sono altresì esenti dalla licenza e tassa medesimi i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, chioschi, banchi, botteghe, quando il loro commercio sia limitato ai giornali quotidiani e periodici nonché ad altre pubblicazioni di carattere periodico. Sono, a tali effetti, pubblicazioni di carattere periodico quelle, contenenti o non opere determinate, aventi forma di dispense, album, libri o fascicoli, in brossura o rilegati o simili, anche se recanti inserti a stampa, dischi o simili, purché direttamente connessi al contenuto della pubblicazione, che facciano parte di serie o collane ad uscita periodica fissa, con un intervallo non eccedente i sei mesi tra un numero e l'altro e siano stati sottoposti alla registrazione prevista dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Ove si tratti di pubblicazioni costituenti libri, il loro prezzo non potrà superare, per ciascun esemplare, lire 500, salvo che per i libri recanti illustrazioni in almeno due terzi del numero complessivo delle pagine, il cui prezzo sarà contenuto in lire 1.000. Tali prezzi saranno aggiornati con decreto del Ministro delle finanze, in relazione ad eventuali variazioni del prezzo dei giornali quotidiani. Sono, infine, esenti dalla licenza e dalla relativa tassa gli artigiani regolarmente iscritti negli albi provinciali istituiti presso le Camere di Commercio (ai sensi della legge 26 luglio 1956, n. 860) i quali limitano la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione, nonché quelli che vendono oggetti di produzione propria nel luogo di produzione (articolo 7 della legge suaccennata); gli spacci dell'ENEL e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purché limitino la vendita ai propri soci e dipendenti ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « ove si tratti » *fino alle parole:* « giornali quotidiani » *con le parole:* « Ove si tratti di pubblicazioni costituenti libri, il loro prezzo non potrà superare, per ciascun esemplare, lire 850 salvo che per i libri recanti illustrazioni in almeno due terzi del numero complessivo delle pagine, il cui prezzo sarà contenuto in lire 1.900. Tali prezzi saranno aggiornati, con decreto del Ministro delle finanze, in relazione ad eventuali variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice del prezzo all'ingrosso della carta

e di quello della mano d'opera occupata nel settore editoriale ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(*E respinto*).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta, e ove approvato comporterà l'assorbimento della proposta n. 1811.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi » (2170):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2033):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	19
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali » (716):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	13
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 716 risulta assorbita la proposta di legge Maggioni n. 1811.

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Botta, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, De Ponti, Giglia, Giovannini, Lepre, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santi, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 716:

Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Lepre, Martelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Vespignani.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dottor ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO